

MODULO DI VALORIZZAZIONE DELLA PROPRIETA' INTELLETTUALE



Università di Ferrara

Lezione 4

**ALTRE FORME DI PROTEZIONE DELLA PROPRIETA'
INTELLETTUALE**



Università di Ferrara

Nuove forme di aziende innovative

Focus su:

- Spin-off
- Cluster



Aziende Spin-off

Spin-off indica:

- nel mondo economico una unità aziendale (per esempio un ufficio o una divisione) che faceva parte in origine di una certa società, ma che è adesso indipendente;
- nel gergo tecnologico, l'applicazione di una nuova tecnologia per generare un nuovo prodotto;
- nella ricerca scientifica, accademica o industriale, un risultato secondario ottenuto nel contesto di una ricerca più ampia;
- in diritto societario, una *spin-off* universitaria è una società di capitali sorta dall'idea di dare una ricaduta aziendale e produttiva ad un'idea nata dal contesto della ricerca tecnologica universitaria;



Aziende Spin-off

- Fenomeno di creazione di una nuova unità economica, ad opera di alcuni soggetti, che abbandonano una precedente attività svolta all'interno dell'impresa o di un'altra istituzione già esistente (ad es. Università, Laboratori di ricerca, etc.).
- La nuova realtà può essere considerata come una riorganizzazione più efficiente del processo produttivo



Aziende Spin-off

Lo Spin-off è contraddistinto da due aspetti principali:

- La presenza di una forma di sostegno nei confronti dei creatori di una nuova impresa (non solo dall'impresa di origine);
- La presenza di un processo di accompagnamento volontario, pianificato e non casuale.

Quindi, l'essenza dello Spin-off consiste nell'aiutare un aspirante imprenditore a trasformare un'idea, una potenzialità, un'opportunità produttiva, tecnologica o di mercato, che qualcun altro non vuole o non può sfruttare in termini commerciali, in una nuova impresa



Aziende Spin-off

Per definire Spin-off la creazione di una nuova impresa si sono proposte a livello europeo delle condizioni che devono essere soddisfatte:

- creazione di una nuova impresa a partire da unità preesistenti (organizzazioni);
- generazione di una nuova sorgente di attività (nuova impresa autonoma, produzione di nuovo bene, utilizzo di nuovo processo o nuova tecnologia);
- presenza di misure di sostegno attivo da parte di un'organizzazione madre



Aziende Spin-off

Pertanto non è definibile come Spin-off:

- l'esternalizzazione (in quanto manca il requisito della novità);
- la filializzazione (in quanto manca il requisito dell'autonomia);
- i processi di uscita spontanei (in quanto manca il sostegno attivo)



Aziende Spin-off

Ci sono 3 diverse definizioni o tipologie di Spin-off:

1. Vengono definiti spin-off dell'"Università" esclusivamente quelle società per azioni o a responsabilità limitata alle quali l'"Università" partecipa in qualità di socio;
2. Società di alta tecnologia, costituite o da costituire, previste dal D.Lgs. 27 luglio 1999 n. 297 (Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori) e dal Decreto Ministeriale 8 agosto 2000 n. 593 (Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni);



Aziende Spin-off

3. Spin off universitario è la società per azioni o a responsabilità limitata nella quale l'Università partecipa in qualità di socio, mentre lo Spin off accademico è la società per azioni o a responsabilità limitata nella quale l'Università non abbia una quota di partecipazione




Competitività: clusters

- possono essere definiti come “*a geographical concentration of actors in vertical and horizontal relationships, showing a clear tendency of co-operating and of sharing their competences, all involved in a localised infrastructure of support*” (Iorio R., Sandrine L., Paci D. 2007)
- la prossimità geografica e le connesse economie esterne consentono anche a imprese di minori dimensioni di poter beneficiare di economie di scala.
- le imprese lavorano in rete: le innovazioni e le conoscenze realizzati da un'impresa si propagano, in parte, a vantaggio delle altre imprese con cui la prima è in contatto e in parte a vantaggio di imprese nuove (spin-off) che sfruttano il capitale intellettuale e professionale reso disponibile dal territorio



Esempio di cluster biotecnologico



Protezione dell'innovatività mediante Segni distintivi dell'azienda

- Ditta
- Insegna
- Marchio



Ditta

- Nome sotto il quale viene esercitata l'attività di impresa. È formato da un elemento necessario (cognome o sigla dell'imprenditore, nel caso di azienda individuale o società di persone) e facoltativamente anche da un elemento di fantasia (parole liberamente scelte) o solo da un elemento di fantasia nel caso di società di capitali.
- Non si può adottare una ditta uguale o simile a quella usata da altra impresa



Ditta

- La ditta ha un proprio valore economico, costituendo un importante elemento del complesso aziendale perciò può essere ceduta, insieme all'azienda, realizzandone il valore di scambio (non può essere ceduta indipendentemente dal complesso aziendale)



Insegna

- Il segno o il complesso di segni che identificano i locali dove si esercita l'attività di impresa. All'insegna sono applicate tutte le norme relative alla ditta.
- L'insegna deve avere una propria capacità distintiva, ossia deve presentare il requisito dell'originalità, deve corrispondere a verità e novità, ossia non deve provocare confusione, in riferimento all'oggetto e al luogo deputati all'attività, con l'insegna utilizzata da un altro imprenditore. Se sussistono tali requisiti, la tutela dell'insegna ha i medesimi connotati di quella spettante al marchio e alla ditta



Marchio

Il segno distintivo che contraddistingue un determinato prodotto o servizio, può consistere in parole o in un disegno. Si distinguono vari tipi:

- il marchio di fabbrica: si applica al prodotto dell'imprenditore responsabile della produzione;
- il marchio di commercio: viene applicato dall'imprenditore che distribuisce ai consumatori il prodotto fabbricato da altri;
- il marchio collettivo: viene creato da organismi aventi la funzione di garantire l'origine o la qualità di determinati prodotti o servizi.



Tutela del marchio

- La tutela del marchio consiste in un'esclusiva: il titolare del marchio ha il diritto di essere l'unico a utilizzarlo.
- È però condizionata dal requisito di novità: chi adotta un marchio uguale o simili ad altri già in uso non può godere di tutela.



Tutela del marchio

- Il marchio riceve la tutela a livello LOCALE, NAZIONALE, INTERNAZIONALE.
 - A livello LOCALE, tutelato con il preuso, (dimostrando l'uso del marchio per primi con prove, come la pubblicità, volantini..)
 - A livello NAZIONALE, con l'iscrizione nel registro dei marchi e dei brevetti a Roma, uso esclusivo per 10 anni.
 - A livello INTERNAZIONALE, con l'iscrizione all'OMPI (organizzazione mondiale per la tutela delle attività intellettuali) a Ginevra (esclusi USA).



Modelli di utilità

- Forma nuova di un prodotto industriale che dà al prodotto stesso una particolare efficacia o comodità di applicazione o di impegno.
- I modelli di utilità sono tutelati da una particolare forma di brevetto, definito *brevetto per modello di utilità*.



Modelli di utilità vs invenzioni brevettabili

- I modelli di utilità si distinguono dall'invenzione per il fatto che nel primo caso manca una vera e propria nuova soluzione ad un determinato problema tecnico.
- Si distinguono, inoltre, da un'altra tipologia di modelli industriali, definiti nel nostro ordinamento come disegni e modelli, che rappresentano un trovato estetico ma anche ergonomico e funzionale.



Modelli di utilità

- Anche nel modello di utilità vi è la soluzione di un problema tecnico. Si tratta dello specifico problema tecnico di conferire particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego intervenendo sulla forma delle macchine o parti di esse, degli strumenti, degli utensili e degli oggetti di uso in genere.



Modelli di utilità vs disegni e modelli

- Per disegno o modello si intende l'aspetto, in termini di caratteristiche della forma, della struttura, delle linee, dei contorni, dei colori, dei materiali e dell'ornamento, di un prodotto intero o di una sua parte, dove per prodotto si intende un oggetto industriale o artigianale, eventualmente inclusi i componenti destinati all'assemblaggio per formare il prodotto complesso, gli imballaggi, i simboli grafici, i caratteri topografici e le presentazioni (art. 31 codice proprietà industriale)



Disegni e modelli: registrazione

- La **registrazione** di un disegno o modello è possibile presentando domanda presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM); la registrazione viene concessa quando il disegno o modello presenti i caratteri della **novità** e della **individualità**.



Disegni e modelli: registrazione

- Il carattere di novità è proprio di disegni e modelli **mai divulgati** precedentemente rispetto alla data della domanda di registrazione (art. 32 c.p.i.), mentre il carattere individuale appartiene ai disegni e ai modelli la cui **impressione generale suscitata nell'utilizzatore informato** (destinatario di eventuali divulgazioni anteriori) **differisce considerevolmente** dall'impressione generale suscitata dai disegni e modelli precedentemente divulgati (art. 33 c.p.i.). La **divulgazione** di un disegno o modello avviene quando esso è reso **accessibile al pubblico** tramite registrazione, esposizione, commercializzazione o altri processi comunque necessariamente noti agli ambienti del settore coinvolto, operanti nella Comunità (art. 34 c.p.i.).



Diritto d'autore

- Istituto giuridico che attribuisce un insieme di facoltà a colui che realizza un'opera dell'ingegno di carattere creativo, con l'intento di riservargli diritti morali ed economici.
- È disciplinato prevalentemente dalla Legge 22/04/1941 n. 633 e successive modificazioni, e dal Titolo IX del Libro Quinto del Codice Civile.



Oggetto del diritto d'autore

- le opere protette dal diritto d'autore sono tutte le opere dell'ingegno aventi carattere creativo, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.



Oggetto del diritto d'autore

L'art. 2 della legge fornisce un elenco (esemplificativo e non esaustivo) di opere protette:

- letteratura: opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche e religiose, sia in forma scritta che orale
- musica: opere e composizioni musicali, con o senza parole, opere drammatico-musicali e variazioni musicali purché costituiscano un'opera originale in sé
- arti figurative: opere di scultura, pittura, disegni, incisioni o appartenenti ad arti figurative similari, compresa la scenografia



...

- Architettura: i disegni e le opere dell'architettura, le opere del disegno industriale che presentino carattere creativo e valore artistico
- Teatro: opere coreografiche e pantomimiche (con o senza traccia scritta)
- Cinematografia: opere cinematografiche, mute o con sonoro, fotografiche



...

- Inoltre sono protette anche le cosiddette "elaborazioni di carattere creativo", come ad esempio le traduzioni in un'altra lingua, le trasformazioni da una forma letteraria o artistica in un'altra, gli adattamenti, le riduzioni, ecc.
- A seguito del recepimento delle direttive 96/9/CE e 91/250/CEE inoltre, sono ricompresi:
- i programmi per elaboratore (software)
- le banche dati



Diritti dell'Autore

- Il diritto nasce al momento della creazione dell'opera, che il codice civile italiano identifica in una «*particolare espressione del lavoro intellettuale*». Quindi è dall'atto creativo che, incondizionatamente, il diritto si origina; non vi è pertanto alcun obbligo di deposito (ad esempio, presso la SIAE), di registrazione o di pubblicazione dell'opera (a differenza del brevetto industriale e dei modelli e disegni di utilità che vanno registrati con efficacia costitutiva).



Diritti dell'Autore

- Tuttavia, tali forme di pubblicazione costituiscono una manifesta e facilmente dimostrabile attribuzione della paternità (specie in caso di controversia).



...

- L'autore ha la facoltà (POSITIVA) di sfruttare la propria opera in ogni forma e modo. Questa facoltà discende non tanto dall'esistenza del diritto d'autore, ma piuttosto dal riconoscimento anche a livello costituzionale della libertà di iniziativa economica privata.
- Ciò che il diritto d'autore riconosce al creatore di un'opera sono invece una serie di facoltà esclusive (ovvero negative), per impedire a terzi di sfruttare economicamente la propria opera.



Facoltà esclusive dell'Autore

- pubblicazione
- riproduzione
- trascrizione
- esecuzione, rappresentazione o recitazione in pubblico
- comunicazione al pubblico, tramite mezzi di diffusione a distanza, di massa, inclusi satellite e internet,
- messa a disposizione del pubblico on-demand
- distribuzione
- traduzione e/o elaborazione
- vendita
- noleggio e prestito.

Sono diritti indipendenti l'uno dall'altro: l'esercizio di uno non esclude l'esercizio di tutti gli altri. Inoltre tali diritti riguardano sia l'opera nel suo insieme, sia in ciascuna delle sue parti.

Contenuto del diritto d'Autore

- *diritto morale* (rimane legato alla persona dell'autore)
- *diritto di utilizzazione economica* (è originariamente dell'autore, il quale può cederlo dietro compenso (ma anche gratuitamente) ad un acquirente (*licenziatario*), il quale a sua volta può nuovamente cederlo nei limiti del contratto di cessione e della legge applicabile, fermi i diritti morali).



Natura del diritto morale

- I diritti morali sono per loro natura imprescrittibili, irrinunciabili, inalienabili (l'eventuale cessione dei diritti di sfruttamento economico dell'opera da parte dell'autore a terze figure, non pregiudica il diritto morale che rimane inalterato) e autonomi (il diritto morale è indipendente dai diritti di sfruttamento economico. Qualora concorrano gravi ragioni morali, l'autore può sempre disporre il ritiro dell'opera dal commercio anche dopo la cessione dei diritti economici).



Facoltà discendenti dal diritto morale

- Paternità dell'opera (art. 20 L. 633/41): essere pubblicamente indicato e riconosciuto come artefice dell'opera e all'inverso, che non gli vengano attribuite opere non proprie o diverse da quella create
- Integrità dell'opera (art. 20 L. 633/41): essere giudicato dal pubblico per l'opera così come egli l'ha concepita e conservare la reputazione che deriva dalla corretta conoscenza dell'opera



Integrità

Gli atti a danno dell'opera cui l'articolo 20 si riferisce ("..di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell'opera stessa..") sono modalità di utilizzazione e quindi di riproduzione o comunicazione dell'opera che senza modificare l'opera ne falsano la percezione.

Esempi:

- la diffusione televisiva di opere cinematografiche con ripetute interruzioni pubblicitarie;
 - l'utilizzazione dell'opera per la promozione o per la pubblicità di prodotti;
 - presentazione dell'opera in un contesto che ne trasformi negativamente il significato;
- rappresentazione ed esecuzione dell'opera che ne falsi del tutto lo spirito.



Facoltà discendenti dal diritto morale

- *Diritto di pentimento* (ar. 142 L. 633/41 e l'art. 2582 Codice Civile): l'autore può domandare il ritiro dell'opera dal commercio se concorrono gravi ragioni morali
- *Diritto d'inedito*: diritto dell'autore di impedire la prima pubblicazione dell'opera, recedendo dai contratti con cui egli abbia disposto dei diritti di utilizzazione



Natura del diritto di utilizzazione economica

L'art. 12 Legge 22 aprile 1941 n. 633 stabilisce cosa sono i diritti patrimoniali legati al diritto d'autore:

- l'utilizzo economico dell'opera può avvenire in ogni forma e modo,
- la prima forma di pubblicazione viene considerata come prima forma di esercizio di un diritto di utilizzazione.
- Questi diritti durano tutta la vita dell'autore e fino a 70 anni dopo la morte di quest'ultimo (art 25 L. 633/41)



Possono essere ceduti a terzi

Categorie del diritto di utilizzazione economica

I diritti di utilizzazione economica, detti anche *diritti patrimoniali*, sono raggruppati in 3 categorie:

- Riproduzione e distribuzione (art. 13, 14, 17, 18-bis L. 633/41).
- Comunicazione al pubblico (art. 15, 16, 16-bis L. 633/41).
- Traduzione ed elaborazione (art. 18 L. 633/41).

Tutti i diritti esclusivi appartenenti a queste categorie sono indipendenti tra loro: l'esercizio di uno non esclude l'esercizio dell'altro (art 19.1).



Opere o parti di opere soggette al libero utilizzo

- articoli di attualità, economici o politico religiosi, pubblicati in riviste o giornali purché opportunamente citati
- discorsi tenuti in pubblico, purché opportunamente citati
- il riassunto, la citazione, la riproduzione di brani o parti di opera per scopi di critica, discussione o insegnamento, purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera e vengano opportunamente citati

